

Deliberazione della Giunta Regionale 21 giugno 2022, n. 34-5256

D.G.R. 1- 9050 del 22 maggio 2019 - Rimodulazione criteri di riconoscimento costo carburante per le convenzioni in forma estemporanea delle attività di trasporto sanitario.

A relazione del Vicepresidente Carosso:

Premesso che :

La D.G.R. 48-7791 del 30 ottobre 2018 ha approvato, per il periodo 2019-2022, gli schemi di Accordo regionale per lo svolgimento delle attività di trasporto sanitario di emergenza urgenza trasporti di urgenza interospedaliera e delle attività di trasporto sanitario interospedaliero programmato e di trasporto su patologie autorizzabili e continuazione di cure tra la Regione Piemonte e le Associazioni A.N.P.A.S Comitato Regionale del Piemonte, Coordinamento Misericordie Piemonte, Associazione A.R.E.SA Piemonte. S.O.G.IT Croce di San Giovanni-Comitato Regionale del Piemonte, Associazione della Croce Rossa Italiana – Comitato Regionale del Piemonte.

La succitata D.G.R. ha disciplinato nell'Allegato A1, tra l'altro, i criteri di riconoscimento dei costi per i servizi in convenzione in estemporanea quale base di rimborso per i servizi resi a far data dal 01 gennaio 2019 .

La D.G.R. 1-9050 del 22 maggio 2019 ha stabilito di rimodulare i criteri di riconoscimento dei costi effettivamente sostenuti e documentati per le convenzioni in forma estemporanea definiti dalla D.G.R. 48-7791 del 30 ottobre 2018 sostituendo il paragrafo di pagina 34 "Convenzioni in forma estemporanea" con quanto previsto dall' allegato 1) dello stesso provvedimento.

Preso atto che le categorie di costo oggetto di rimborso sono indicate nella stessa D.G.R. e prevedono, tra l'altro il rimborso del carburante determinato sulla base di un consumo medio chilometrico pari a 5 KM/l ed un costo medio del carburante rilevato dal Ministero delle Infrastrutture e dello Sviluppo Economico per il gasolio auto alla data del 31.12 dell'anno precedente a quello convenzionato.

Considerato che l' attuale contesto geopolitico internazionale ha portato ad un aumento eccezionale del costo del carburante, rendendo non più attuale il riconoscimento del costo determinato sulla base del costo medio rilevato dal Ministero delle Infrastrutture e dello Sviluppo economico alla data del 31/12 dell' anno precedente a quello convenzionato, si ritiene, al fine di rendere più coerente con l'attuale andamento dei costi il suddetto rimborso, di modificare la DGR 1-9050 del 22 maggio 2019 stabilendo che il rimborso dovrà avvenire sulla base del costo del carburante relativo all'importo medio rilevato dal Ministero delle Infrastrutture riferito al mese di fatturazione.

Dato atto che eventuali incrementi di costo rientreranno all'interno del finanziamento assegnato alle aziende sanitarie secondo il riparto di cui alla D.G.R. 2-4147 del 24 novembre 2021 e sue successive eventuali modifiche.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 dal 14 giugno 2021.

Tutto ciò premesso;

la Giunta Regionale, a voti unanimi

delibera

Vista la L.R. n. 266/91;
vista la L.R. 42/92;
vista la L.R. 38/94;
visto il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165;
vista la L.R. 23/2008 art. 17 e 18;
vista la D.G.R. 48-7791 del 30 ottobre 2018;
vista la D.G.R. 1- 9050 del 22 maggio 2019;

- di rimodulare i criteri di riconoscimento dei costi effettivamente sostenuti e documentati per le convenzioni in forma estemporanea definiti dalla D.G.R. 1- 9050 del 22 maggio 2019 stabilendo che il rimborso dovrà avvenire sulla base del costo del carburante relativo all'importo medio riferito al mese di fatturazione e rilevato dal Ministero delle Infrastrutture e dello Sviluppo economico;

- di stabilire che le disposizioni di cui al punto precedente avranno decorrenza dal 01 gennaio 2022 e rimarranno in vigore sino al 31/12/2022;

-di dare atto che eventuali incrementi di costo rientreranno all'interno del finanziamento assegnato alle aziende sanitarie secondo il riparto di cui alla D.G.R. 2-4147 del 24 novembre 2021 e sue successive eventuali modifiche.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso ordinario entro il termine di 60 giorni innanzi al T.A.R. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notificazione o dalla intervenuta piena conoscenza.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 12 ottobre 2010 n. 22.

(omissis)